



Bruxelles, 15 febbraio 2024
(OR. en, pl)

6245/24
ADD 2

VETER 9
FOOD 19
DELECT 19

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2023)8519 - ST 16974 + ADD1
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.12.2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova - Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni

Si allega per le delegazioni la dichiarazione della Polonia sul tema in oggetto.

La Polonia sostiene la maggior parte delle disposizioni contenute nel documento, ma si oppone alle modifiche relative al processo di *superchilling* dei prodotti della pesca (modifica dell'allegato III, sezione VIII, capo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004). Modificare le regole a tal riguardo avrà conseguenze economiche negative per le industrie conserviere ittiche polacche che fanno ricorso al processo tecnologico dello *stiffening* (indurimento), vale a dire il *superchilling* dei prodotti della pesca affumicati trasformati a fini di affettazione. La Polonia ha presentato studi che confermano la sicurezza della tecnologia utilizzata, ma la Commissione ha rifiutato di sottoporli all'EFSA affinché li valutasse. La Commissione non ha previsto alcun periodo transitorio per consentire alle imprese di trasformazione di adattarsi alle nuove norme, come chiesto dalle autorità polacche e dall'industria di trasformazione. La Polonia pertanto solleva obiezioni al regolamento.
